

FONDACA - Fondazione per la cittadinanza attiva

STATUTO

Versione luglio 2015

ARTICOLO 1

E' costituita in Roma la Fondazione per la cittadinanza attiva/Active Citizenship Foundation, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). La Fondazione potrà usare come proprio identificativo l'acronimo "FONDACA".

ARTICOLO 2 – FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale: in particolare quella di promuovere ai livelli locale, nazionale, comunitario e internazionale lo sviluppo di una cultura della cittadinanza intesa come assunzione di responsabilità e cura dell'interesse generale da parte dei cittadini singoli e organizzati, delle formazioni sociali, della comunità scientifica, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese private.

Questa finalità viene realizzata, in particolare, tramite le seguenti attività:

- ricerca teorica e applicata;
- formazione avanzata;
- dialogo culturale e scientifico;
- supporto e consulenza a soggetti privati, pubblici e sociali;
- analisi, valutazione e proposte di politiche di interesse pubblico;
- attività editoriali e di comunicazione;
- raccolte di fondi a sostegno di cause coerenti con le finalità di solidarietà sociale;
- tutte le altre attività che siano adeguate ad attuare i fini statutari.

La Fondazione non potrà svolgere altre attività se non quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale e tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, ivi incluse quelle consistenti nell'offerta di beni e servizi sul libero mercato.

ARTICOLO 3 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio direttivo;
- il presidente;
- il direttore;
- il Comitato di consulenza;
- il revisore unico dei conti.

ARTICOLO 4 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri e dura in carica quattro anni.

La nomina del primo Consiglio viene fatta in sede di atto costitutivo dai soci fondatori. Tutte le volte successive alla prima, invece, il Consiglio è così nominato:

- tre componenti sono nominati dai fondatori finché almeno uno di essi sia in vita e, successivamente, dal Congresso nazionale di Cittadinanzattiva;
- tre sono eletti dalla Direzione nazionale di Cittadinanzattiva anche tra persone esterne a tale organo;
- uno è eletto di comune accordo tra i componenti nominati dai fondatori e tra quelli eletti dalla Direzione nazionale di Cittadinanzattiva.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un presidente.

ARTICOLO 5 – COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio direttivo presiede al buon funzionamento della Fondazione.

In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto:

- approva i bilanci preventivo e consuntivo su base annuale, nonché la relazione sulle attività;
- delibera i regolamenti;
- approva i piani di lavoro della Fondazione;
- nomina, su proposta del presidente, il direttore;
- crea i comitati e i gruppi di lavoro che si dovessero rivelare necessari o utili per l'attività della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- delibera sugli acquisti dei beni immobili e mobili, quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;
- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
- delibera sui contributi, le sovvenzioni e le collaborazioni a sostegno delle iniziative connesse ai fini della Fondazione promosse da altri soggetti.

ARTICOLO 6 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere siano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui il presente statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifica una parità di voti, avrà la prevalenza quello del presidente.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche in video o teleconferenza, purché venga scelto un luogo di riunione dove saranno presenti almeno il presidente e il segretario, e risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE

Il presidente ha i poteri di rappresentanza legale della Fondazione. Esso indirizza e supervisiona l'attuazione dei piani di lavoro della Fondazione.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo. Il presidente presiede all'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo.

Il presidente ha facoltà di nominare - con ratifica del Consiglio direttivo - un vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo; salvo ratifica da parte di questo nella successiva riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.

ARTICOLO 8 – IL DIRETTORE

Il direttore ha i poteri di rappresentanza legale della Fondazione, disgiuntamente dal presidente.

Il direttore è responsabile dell'attuazione dei piani di lavoro della Fondazione, sulla base degli indirizzi e con la supervisione del presidente. E' responsabile dell'andamento degli uffici e degli organismi della Fondazione e dell'attività del personale.

Il direttore ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il direttore ha altresì i poteri di straordinaria amministrazione, da esercitare congiuntamente con il presidente. Nel caso di esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione il presidente e il direttore sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del presidente, anche tra i propri membri.

ARTICOLO 9 – IL COMITATO DI CONSULENZA

Il Comitato di consulenza collabora alla definizione di linee di lavoro di medio e lungo periodo della Fondazione.

Il Comitato è composto dalle persone che ne facciano motivata richiesta e che siano nominate dal Consiglio direttivo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduto dal presidente.

Il Comitato riceve informazioni sullo stato delle attività della Fondazione dal presidente e dal direttore, discute delle linee di lavoro della Fondazione e formula proposte che vengono utilizzate in sede di programmazione annuale e pluriennale.

Il Comitato non ha scadenza. La partecipazione alle sue attività è a titolo gratuito.

Nel caso in cui membri del Comitato risultino ripetutamente assenti in modo ingiustificato dalle sue riunioni, il Consiglio direttivo ha la facoltà di cancellarli dall'elenco dei membri. Questa misura può essere assunta dal Consiglio anche nel caso in cui emergano comportamenti di membri del Comitato che siano in grave contrasto con la ispirazione della Fondazione.

ARTICOLO 10 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il revisore unico dei conti è eletto dal Consiglio direttivo. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Al revisore unico dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme inizialmente versate dai fondatori, come risulta dall'atto costitutivo;
- dalle somme versate da enti o privati che diventano in questo modo sostenitori della Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o privati, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione per qualsiasi titolo con destinazione al patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio direttivo disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, all'incremento del patrimonio.

ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'articolo precedente;
- di ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione dai soci fondatori o da ogni altro ente o persona, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, che sia interessata ai suoi fini e che non sia espressamente destinata a incremento del suo patrimonio;
- delle entrate derivanti da contratti o convenzioni per la realizzazione di iniziative connesse con gli scopi statutari;
- dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio direttivo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

ARTICOLO 14 - UTILI

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o i capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante tutta la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 – DURATA, CESSAZIONE, DEVOLUZIONE DEI BENI

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio direttivo:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei membri del Consiglio direttivo.

Contestualmente alla deliberazione di estinzione il Consiglio direttivo nomina, anche tra i suoi membri, un liquidatore e stabilisce le modalità della liquidazione, e delibera sulla devoluzione dei beni residui ad altra o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza di norme specifiche, ad altro ente che abbia fini analoghi.

ARTICOLO 16 – MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato con il voto di almeno cinque membri del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 17

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti.